

Parlamentsdienste

Services du Parlement

Servizi del Parlamento

Servetschs dal parlament



Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA)

Il servizio di valutazione dell'Assemblea federale



Compiti del CPA

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è il servizio di valutazione dell'Assemblea federale e svolge i seguenti compiti:

- conduce studi in merito alla legalità, all'adeguatezza e all'efficacia dell'attività delle autorità federali su mandato delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
- segnala alle CdG questioni per le quali è necessario un esame approfondito sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare;
- verifica, su mandato delle CdG, la qualità delle valutazioni realizzate in seno all'Amministrazione e l'utilizzazione delle stesse nei processi decisionali;
- esegue, per conto delle CdG, valutazioni sintetiche riguardanti questioni specifiche e sostiene le commissioni nei controlli successivi inerenti a indagini già effettuate;
- può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni riguardanti l'efficacia di misure prese dalla Confederazione.

Il processo di valutazione del CPA

Le valutazioni sono studi scientifici realizzati secondo metodi rigorosi. Le valutazioni realizzate su mandato delle CdG sono strutturate secondo le seguenti fasi (blu: competenza del CPA; bianco: competenza delle CdG):



Mandato delle CdG

Le CdG delle due Camere incaricano il CPA di condurre le singole valutazioni, comunicano al Consiglio federale l'oggetto della valutazione e designano la sottocommissione competente in materia.

Bozza di progetto

Il CPA svolge ricerche preliminari sulla tematica, prende contatto con i servizi pertinenti della Confederazione ed elabora una bozza di progetto che di regola contiene varie proposte di indagine. La sottocommissione competente delle CdG decide quale proposta adottare. A partire da questo momento il CPA opera in modo indipendente.

Progetto di indagine

Il CPA elabora un progetto di indagine interno che precisa le questioni da trattare, i criteri di valutazione, il metodo scientifico adottato e la pianificazione delle risorse e del tempo necessario per l'indagine.

Esecuzione

Il CPA esegue il progetto d'indagine fondandosi sui metodi della ricerca empirica in scienze sociali. I dati (informazioni, documentazione ecc.) vengono rilevati in stretta collaborazione con i servizi federali pertinenti. In questo contesto il CPA dispone di diritti di informazione estesi che può trasferire anche ai periti con cui collabora. Di regola il CPA informa la sottocommissione competente sull'avanzamento dei lavori mediante presentazioni intermedie.


Redazione del rapporto e consultazione dell'Amministrazione

Il CPA sintetizza i risultati della valutazione in una bozza di rapporto di carattere confidenziale che trasmette in seguito ai servizi federali interessati per la consultazione e la correzione di eventuali errori di carattere materiale. Dopo aver proceduto agli adeguamenti necessari, il CPA comunica ai servizi federali le proposte di modifica che ha preso in considerazione e trasmette la versione definitiva del rapporto alla sottocommissione competente delle CdG. Di regola fra la presentazione della bozza di progetto e la consegna del rapporto finale trascorre un periodo di 12–18 mesi.

Pubblicazione del rapporto da parte delle CdG

La sottocommissione competente delle CdG elabora un proprio rapporto nel quale formula delle conclusioni politiche a partire dai risultati della valutazione del CPA ed eventuali raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale. Le CdG pubblicano quindi il rapporto del CPA corredato delle loro conclusioni e raccomandazioni, per quanto non vi si oppongano interessi degni di protezione.





Utilizzazione delle valutazioni del CPA

Processi di apprendimento e di cambiamento

Le valutazioni del CPA possono avere effetti ancor prima di concludersi. Infatti dei processi di apprendimento e di cambiamento all'interno dei servizi interessati possono già avvenire durante le fasi di realizzazione di una valutazione (ad esempio in occasione di colloqui con rappresentanti dell'Amministrazione) e di consultazione delle bozze di rapporto.

Raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale

Sulla base dei risultati della valutazione del CPA, le CdG elaborano un proprio rapporto nel quale formulano delle conclusioni politiche e delle raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale. Il Consiglio federale esprime quindi il proprio parere riguardo alle raccomandazioni. Le CdG esaminano il parere del Consiglio federale e, se necessario, chiedono ulteriori informazioni. Le valutazioni del CPA rappresentano quindi un'importante base di dialogo fra il Consiglio federale e il Parlamento.

Interventi parlamentari

Talvolta, sulla base delle valutazioni del CPA, le CdG presentano interventi parlamentari (mozioni, postulati) per dare rilievo alle proposte di modifica all'attenzione del Consiglio federale.

Controlli successivi

Circa due anni dopo una valutazione le CdG procedono a controlli successivi e chiedono al Consiglio federale in quale misura le loro raccomandazioni sono state attuate. In questo contesto il CPA può sostenere le CdG procedendo a chiarimenti.

Revisione di leggi e ordinanze

In alcuni casi le valutazioni del CPA evidenziano la necessità di adeguare determinate basi legali. In questi casi i risultati della valutazione possono essere integrati nei processi di revisione di leggi e ordinanze su iniziativa dell'Amministrazione, delle commissioni competenti oppure delle CdG, che operano per mezzo di iniziative parlamentari.



Basi legali e contesto istituzionale del CPA

Nell'intento di consolidare l'alta vigilanza parlamentare, l'Assemblea federale ha deciso nel 1990 di istituire il CPA, un servizio professionale che pianifica e conduce valutazioni su mandato delle commissioni parlamentari. Il CPA opera principalmente su mandato delle CdG e dispone di diritti estesi in materia di informazione (art. 10 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare in combinato disposto con gli art. 67, 153 e 156 della legge sul Parlamento):



- il CPA è in contatto diretto con tutte le autorità federali, i servizi e le persone che adempiono compiti di competenza della Confederazione e può richiedere loro informazioni e documenti;
- il dovere di informazione delle autorità non è limitato dal segreto d'ufficio. Le persone al servizio della Confederazione sono quindi tenute a fornire informazioni complete e veritiere e a dare tutte le indicazioni relative ai documenti utili;
- il CPA può attribuire mandati a periti esterni e conferire loro i corrispondenti diritti di informazione.

Il CPA è integrato nei Servizi del Parlamento, è subordinato dal profilo amministrativo alla segreteria delle CdG e opera unicamente su mandato delle commissioni parlamentari ma in modo del tutto indipendente.

L'attività del CPA si orienta agli standard stabiliti dalla Società svizzera di valutazione (SEVAL) così come a quelli in vigore nella ricerca associata nell'ambito della valutazione. Il CPA coordina la propria attività con altri organi di controllo della Confederazione e intrattiene scambi di esperienze con le scuole superiori e le università, gli istituti di ricerca privati e gli organi di valutazione dello Stato.

Contatto

Vi interessano i rapporti di valutazione oppure desiderate ulteriori informazioni in merito al CPA?

Visitate le nostre pagine sul sito del Parlamento (www.parlamento.ch) oppure contattateci direttamente:

Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA)
Servizi del Parlamento
CH-3003 Berna

Tel. +41 58 322 97 99
e-mail: pvk.cpa@parl.admin.ch

